

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2399

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, SERRENTINO, DE LORENZO, STERPA

Presentata il 26 febbraio 1988

Nuove norme per lo sviluppo delle attività sportive

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grande diffusione che l'attività sportiva ha avuto in questi ultimi anni in Italia testimonia la nascita di un bisogno nuovo e crescente che ha affermato lo sport come esigenza di larga parte dei cittadini e, dunque, come momento integrante del processo di formazione culturale dell'uomo e di sviluppo della personalità individuale.

Grazie all'azione promozionale svolta dal CONI e dalle sue federazioni le crescenti richieste di attività sportiva espresse dai cittadini hanno sino ad ora trovato una risposta adeguata.

Il modello organizzativo dello sport italiano, rivelando significative potenzialità, ha, infatti, saputo adattarsi alle sempre maggiori esigenze di quanti hanno visto nello sport un mezzo importante di educazione per i propri figli, di conserva-

zione dell'efficienza fisica, di prevenzione delle malattie ed ha consentito, inoltre, di trasferire fino all'estrema periferia del paese non solo i regolamenti disciplinari e tecnici, ma tutta la somma di esperienze, di metodologie di approccio preparatorio alle singole discipline che costituiscono il valido patrimonio culturale del mondo sportivo italiano.

Ciononostante si rende indispensabile una più incisiva ed organica azione dello Stato nelle sue diverse articolazioni dirette ad assicurare, attraverso la creazione di un'omogenea ed efficiente rete di impianti, le necessarie condizioni materiali affinché i cittadini possano, secondo le finalità liberamente scelte, praticare attività sportive.

Da ciò la necessità di una legge che, attraverso la formulazione di alcuni principi e di alcune linee di sviluppo fonda-

mentali, definisca il nuovo ruolo dello sport nella società italiana, ne configuri gli istituti organizzativi ed individui i compiti dello Stato e degli altri livelli istituzionali nei confronti dello sport.

Questi gli obiettivi che la presente proposta si prefigge nel rispetto di alcuni presupposti inderogabili e precisamente:

a) il riconoscimento dell'associazionismo sportivo come struttura portante dello sviluppo dello sport nel paese e, quindi, il rispetto della originalità del modello organizzativo italiano che si basa su libere società sportive, cui si aderisce volontariamente, e che presenta connotati suoi propri non assimilabili a quelli di altri modelli stranieri, soprattutto per la capillarità di diffusione;

b) il riconoscimento dell'indipendenza e dell'autonomia dell'associazionismo sportivo rispetto alle strutture amministrative statali e pubbliche in generale.

Da detti presupposti discendono, come necessarie conseguenze, il rispetto dei compiti prevalenti dell'associazionismo sportivo nella direzione e nella gestione dello sport e la tutela dell'autogestione e dell'autogoverno dello stesso sotto il profilo organizzativo, finanziario, regolamentare, disciplinare e tecnico.

Con la presente proposta abbiamo, dunque, inteso riconfermare i principi fondamentali dell'attuale assetto organizzativo sportivo italiano, garantendolo, però, da possibili interventi condizionanti e limitando l'azione dello Stato e degli altri livelli istituzionali alla sola programmazione delle risorse, degli impianti, nonché all'azione nell'ambito scolastico e sanitario.

Sino ad ora l'intervento nel settore dello sport delle regioni e degli altri enti pubblici cui compete la programmazione e la gestione degli impianti, seppure quantitativamente significativo si è svolto in maniera occasionale e disorganica e non ha consentito di superare gli squilibri esistenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle aree congestionate e depresse.

Abbiamo, pertanto, ritenuto indispensabile prevedere una precisa politica programmatica, relativamente alla collocazione e alla diffusione degli impianti, attraverso l'introduzione di un livello di coordinamento nazionale concretizzato in uno specifico comitato di coordinamento per gli impianti sportivi istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Detto comitato costituisce uno strumento istituzionale di indubbia efficacia in quanto, attraverso un raffronto ed un coordinamento delle varie ipotesi di programmazione sportiva a livello regionale, consentirà di elaborare un'ipotesi complessiva e concertata delle stesse e, quindi, un articolato programma nazionale, nonché, conseguentemente, di ripartire fra le regioni, in maniera mirata, le disponibilità di un fondo nazionale per l'impiantistica sportiva, istituito sempre dalla presente proposta di legge, allo scopo preminente di superare gli squilibri territoriali oggi esistenti nella distribuzione degli impianti, soprattutto scolastici.

L'azione dello Stato per una seria ed efficace promozione dello sport non deve, però, limitarsi al solo momento del coordinamento della programmazione delle infrastrutture: considerato il ruolo di primaria importanza che la scuola può e deve svolgere nella diffusione della pratica sportiva fra i giovani, si rende indispensabile anche un intervento dello Stato finalizzato alla realizzazione di un più adeguato rapporto fra scuola e sport.

La futura legislazione scolastica dovrà, pertanto, essere diretta ad attuare nella scuola di ogni ordine e grado il principio che l'attività fisico-sportiva è parte integrante dell'educazione e della formazione degli allievi.

Ciò comporta, analogamente a quanto previsto dai nuovi programmi della scuola elementare, l'introduzione, anche nell'ambito della scuola secondaria inferiore e superiore, di innovazioni relativamente agli orari ed alle forme di organizzazione dell'educazione fisico-sportiva quale insegnamento obbligatorio non più relegato in posizione subalterna.

Per quanto concerne, invece, la formazione del personale docente di educazione fisica le ipotesi avanzate nella presente legge dovranno essere completate da una organica riforma degli ISEF, diretta a trasformare gli stessi in facoltà universitarie autonome.

Passiamo ora alla illustrazione degli articoli.

La proposta di legge si divide in cinque capi.

Il primo, composto da due articoli, individua i principi generali cui deve uniformarsi la politica dello sport nel nostro paese, precisa i ruoli delle istituzioni pubbliche e della scuola e riafferma l'autonomia dello sport.

Il capo II (articoli 3-8) definisce il ruolo ed i compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In particolare, l'articolo 3 prevede l'istituzione di un Comitato di coordinamento per gli impianti sportivi presso la Presidenza del Consiglio, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Ministro di volta in volta da lui delegato e formato da rappresentanti delle regioni, dell'amministrazione statale, del CONI e dell'Istituto per il credito sportivo.

Detto Comitato ha il compito di coordinare i programmi di investimento delle regioni e di proporre al CIPE la ripartizione annuale fra le regioni del fondo nazionale per gli impianti sportivi istituito dal successivo articolo 5.

Il fondo, quantificato annualmente in sede di legge finanziaria, è alimentato da una quota degli introiti erariali dei concorsi pronostici e delle lotterie nazionali connesse a manifestazioni sportive.

Gli articoli 6, 7 e 8 confermano e precisano le competenze attribuite in materia di sport alle regioni ed ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il capo III (articoli 9-23) individua la struttura organizzativa e le funzioni del CONI e delle federazioni sportive confermando sostanzialmente la legislazione vigente, così da rimarcare il principio dell'autonomia e dell'autogoverno del movimento sportivo.

In particolare l'articolo 9 conferma la natura di ente pubblico del CONI e ne ribadisce la triplice funzione di responsabile dell'organizzazione e della diffusione dell'attività sportiva, di federazione delle federazioni, di membro del Comitato internazionale olimpico.

L'articolo 10 definisce la struttura organizzativa centrale e periferica del CONI individuandone gli organi centrali nel consiglio nazionale, nella giunta esecutiva, nel presidente, nel segretario generale, nel collegio dei revisori dei conti; gli organi periferici nel comitato e consiglio regionale, nel comitato e consiglio provinciale, nei fiduciari comunali e circoscrizionali.

Al fine di evitare qualunque interferenza che potrebbe condizionarne l'indipendenza e l'autonomia la proposta esclude la presenza, sia nel consiglio nazionale, che nella giunta esecutiva del CONI, di rappresentanti degli enti nazionali di promozione sportiva.

I compiti che vengono affidati al consiglio nazionale ed alla giunta (articoli 11 e 12) sono quelli già previsti dalla legislazione vigente che abbiamo ritenuto di non modificare, così da ribadire il principio dell'autonomia e dell'autogoverno dello sport.

Quanto alle federazioni sportive nazionali (articoli 20-23) sono configurate come organi operanti sotto la vigilanza del CONI che provvede al loro riconoscimento ed esercita nei loro confronti anche le funzioni di indirizzo e coordinamento.

Il capo IV (articoli 24-27) disciplina gli enti nazionali di promozione sportiva realizzando una netta separazione fra sport agonistico e sport sociale.

A tale fine l'articolo 24 limita i compiti istituzionali di tali enti alla promozione ed organizzazione delle sole attività fisico-sportive con finalità eminentemente formative e sociali; seppure esercitate con modalità agonistiche, così da evitare che l'attività degli enti di promozione possa essere concorrente e, quindi, interferire con quella delle federazioni sportive nazionali.

L'articolo 24 individua, inoltre, i parametri qualitativi e quantitativi necessari per il riconoscimento degli enti di promozione ed attribuisce tale potere non al CONI, bensì all'associazione nazionale degli enti nazionali di promozione sportiva istituita dal successivo articolo 25.

A detta associazione, e non al CONI, spettano anche le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sugli enti di

promozione, mentre sono riservati al CONI la ripartizione dei finanziamenti ed il controllo sui bilanci degli enti stessi.

Infine l'articolo 27 istituisce un comitato paritetico CONI-Enti nazionali di promozione sportiva al fine di consentire reciproca informazione e coordinamento su problemi di comune interesse attinenti alla promozione, organizzazione e diffusione dell'attività sportiva.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI.

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo sport è strumento indispensabile di sviluppo della personalità dell'uomo e di tutela e miglioramento della salute dei cittadini.

2. La Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, promuove e sostiene la diffusione delle attività fisicomotorie fra tutti i cittadini e sull'intero territorio nazionale.

3. A tal fine predispone gli strumenti necessari per la realizzazione uniforme sul territorio degli impianti sportivi anche ad uso polivalente.

4. I fini predetti sono perseguiti anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione delle attività educativo-motorie e sportive nelle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 2.

(Autonomia dello sport).

1. L'attività sportiva si conforma ai principi dell'autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria.

CAPO II.

COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 3.

*(Comitato di coordinamento
per gli impianti sportivi).*

1. Allo scopo di coordinare i programmi di investimento elaborati dalle

regioni, di cui all'articolo 6, nonché l'utilizzazione del fondo nazionale, di cui all'articolo 5, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di coordinamento per gli impianti sportivi.

2. Detto Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto:

a) dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato che lo presiede;

b) da un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavori pubblici, pubblica istruzione, tesoro, sanità, turismo e spettacolo, difesa;

d) da due rappresentanti del CONI;

e) da un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo, con voto consultivo.

3. I membri del comitato durano in carica quattro anni.

ART. 4.

(Compiti del Comitato di coordinamento per gli impianti sportivi).

1. Il comitato di coordinamento per gli impianti sportivi di cui all'articolo 3:

a) predispone piani annuali e pluriennali per l'incremento delle infrastrutture sportive ispirati a criteri di sviluppo equilibrato e coordinato delle stesse sull'intero territorio nazionale;

b) propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la ripartizione annuale fra le regioni del fondo nazionale di cui all'articolo 5.

ART. 5.

*(Fondo nazionale
per gli impianti sportivi).*

1. Allo scopo preminente di superare gli squilibri territoriali esistenti nella distribuzione degli impianti e consentire uno sviluppo uniforme e coordinato delle infrastrutture per le attività sportive è istituito il fondo nazionale di finanziamento alle regioni per gli impianti sportivi.

2. Detto fondo, quantificato annualmente in sede di legge finanziaria, è costituito da una quota degli introiti erariali dei concorsi pronostici e delle lotterie nazionali connesse a manifestazioni sportive.

ART. 6.

(Attribuzione alle regioni).

1. In attuazione dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616, le regioni, d'intesa con le province, con i comuni e le loro forme associate, provvedono ad elaborare programmi annuali e pluriennali di investimento da coordinarsi in sede di comitato di cui all'articolo 3.

2. I programmi pluriennali delle regioni concernono:

a) gli interventi volti alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento, all'acquisizione, all'attrezzatura di impianti sportivi ed al miglioramento di attrezzature tecnico-sportive;

b) la tutela sanitaria delle attività sportive ed i servizi di medicina dello sport, nel rispetto delle previsioni del piano sanitario regionale.

ART. 7.

(Attribuzioni dei comuni).

1. In attuazione dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provve-

dono alla promozione delle attività sportive mediante l'attuazione di interventi che permettano lo sviluppo sportivo generalizzato nel loro ambito territoriale.

2. I comuni provvedono in particolare:

a) alla realizzazione ed al miglioramento di impianti sportivi e di attrezzature tecnico-sportive di uso polivalente;

b) alla gestione degli impianti sportivi pubblici in modo da garantire la loro piena utilizzazione in base a criteri oggettivi di valutazione che tengano conto di tutte le esigenze dello sport locale ed, in particolare, di quelle delle associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali;

c) ad assicurare, tramite le unità sanitarie locali, la tutela sanitaria delle attività sportive ed i servizi di medicina dello sport.

ART. 8.

1. Nella realizzazione delle competenze di cui agli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni ed i comuni si avvalgono della consulenza tecnica del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

CAPO III.

CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.

ART. 9.

(Comitato olimpico nazionale italiano).

1. Il CONI è un ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo e dello spettacolo ed ha sede in Roma.

2. Il CONI si propone la diffusione dell'attività sportiva su tutto il territorio nazionale, cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport, esercita le funzioni previste dalla « Carta olimpica » ed adempie alle funzioni ed ai compiti che gli derivano dall'appartenere al Comitato internazionale olimpico (CIO).

3. Il CONI è, altresì, la federazione delle federazioni sportive nazionali, nei confronti delle quali svolge attività d'indirizzo e coordinamento e di vigilanza, anche ratificandone gli statuti e le relative modifiche.

4. Al CONI spetta, inoltre, il potere di riconoscimento della qualità di federazione sportiva nazionale.

5. Il CONI è retto da uno statuto-regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento nel rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

6. Lo statuto-regolamento è deliberato dal consiglio nazionale del CONI, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro.

7. Ogni variazione allo statuto è deliberata ed approvata con la medesima procedura.

ART. 10.

(Organi centrali del Comitato olimpico nazionale italiano).

1. Sono organi centrali del CONI:

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 11.

(Consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, cui spetta stabilire gli indirizzi generali dell'attività dell'ente, nonché l'attuazione delle direttive del Comitato internazionale olimpico in ordine alla diffusione dell'idea olimpica, è composto:

- a) dal presidente del CONI, che lo presiede;
- b) dai presidenti delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
- c) dai membri italiani del CIO;
- d) dal segretario generale del CONI, che esercita anche la funzione di segretario.

ART. 12.

(Giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva, alla quale spettano i poteri di amministrazione e gestione dell'ente, è composta:

- a) dal presidente del CONI, che la presiede;
- b) da due vice presidenti del CONI, eletti dal consiglio nazionale nel suo seno;
- c) da sei membri eletti dal consiglio nazionale nel suo seno;
- d) dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico;
- e) dal segretario generale, che esercita anche le funzioni di segretario.

ART. 13.

(Presidente).

1. Il presidente è designato dal consiglio nazionale ed è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spetta-

colo; ha la rappresentanza legale dell'ente ed espleta le funzioni ed i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

ART. 14.

(Segretario generale).

1. Il segretario generale è eletto dal consiglio nazionale ed ha il compito di attuare le delibere del consiglio nazionale e della giunta esecutiva e di dirigere i servizi e gli uffici del CONI; espleta, inoltre, le funzioni ed i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

ART. 15.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto:

a) da due membri effettivi ed uno supplente designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

b) da due membri effettivi, di cui uno assume la presidenza del collegio ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato;

c) da un membro effettivo ed uno supplente in servizio presso la direzione generale per le entrate speciali, designati dal Ministro delle finanze.

2. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. Il collegio dei revisori opera il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, redige una relazione sul bilancio preventivo ed una sul conto consuntivo e può assistere alle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva.

ART. 16.

(Rinnovo delle cariche).

1. Entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici il consiglio nazionale provvede al rinnovo delle cariche.

2. Il presidente, i vice presidenti, i membri della giunta esecutiva ed il segretario generale sono rieleggibili.

ART. 17.

(Organi periferici).

1. Sono organi periferici del CONI:

a) il comitato regionale ed il consiglio regionale;

b) il comitato provinciale ed il consiglio provinciale;

c) i fiduciari comunali e circoscrizionali.

2. La composizione e le attribuzioni degli organi periferici sono fissate nello statuto. Il consiglio nazionale del CONI può deliberare l'istituzione di altre strutture periferiche per il migliore perseguimento delle finalità dell'ente.

ART. 18.

(Finanziamento).

1. Il CONI provvede al conseguimento dei suoi fini con le entrate derivanti dai concorsi pronostici il cui esercizio è ad esso riservato, con contributi dello Stato e di altri enti, pubblici e privati, con erogazione e lasciti da parte di privati e con i ricavati delle manifestazioni sportive.

2. Le deliberazioni dell'ente non sono soggette all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, ad eccezione di quelle concernenti il bilancio di previsione e relative variazioni, nonché il conto consuntivo, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 20.

3. Il Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al comma 2, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

4. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con una nuova deliberazione, sempreché i rilievi non attengano a vizi di legittimità.

5. Il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi sono approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il controllo di legittimità sulla gestione del CONI è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 19.

(Personale).

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dal CONI sono regolati in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426.

2. Per particolari esigenze la giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, come da ultimo modificata dalla legge 22 marzo 1986, n. 84, può assumere personale tecnico-sportivo con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

ART. 20.

(Federazioni sportive nazionali).

1. Le federazioni sportive nazionali hanno per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina dello sport a prevalente indi-

rizzo agonistico, nonché la tutela dell'interesse degli iscritti e dei tesserati.

2. La qualifica di federazione sportiva nazionale è attribuita a seguito di delibera di riconoscimento adottata dal consiglio nazionale del CONI a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il CONI nel proprio statuto può fissare periodi di riconoscimento temporanei.

4. Su motivata delibera adottata dal consiglio nazionale del CONI, a maggioranza assoluta dei componenti, può essere revocata la qualifica di federazione sportiva nazionale.

5. In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 18, le delibere di riconoscimento e di revoca della qualifica di federazione sportiva nazionale sono assoggettate alla formale approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 21.

(Funzionamento).

1. Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle associazioni, dalle società, dagli organismi e dagli individui ad esse affiliati e sono rette, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, da norme statutarie e regolamentari informate al criterio democratico, per quanto concerne l'ordinamento interno, al principio volontaristico ed alla gratuità delle cariche.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono deliberati dall'assemblea degli enti affiliati e sono resi esecutivi con l'approvazione del consiglio nazionale del CONI.

3. Nello statuto delle federazioni sportive nazionali che disciplinano anche l'attività sportiva professionistica devono essere fissati i criteri per la distinzione di tale attività da quella dilettantistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

4. I regolamenti attinenti al funzionamento delle federazioni sportive nazionali sono deliberati dal competente organo fe-

derale e sono approvati dal competente organo del CONI.

5. Nello statuto del CONI sono fissati i modi e le forme per l'esercizio della sua vigilanza, nonché gli obblighi di ordine amministrativo e contabile a carico delle federazioni sportive nazionali.

ART. 22.

(Finanziamento).

1. Le federazioni sportive nazionali provvedono al conseguimento dei loro fini con i proventi del tesseramento degli iscritti, con i contributi ad esse assegnati dal CONI, con gli utili delle manifestazioni sportive e delle attività da esse organizzate e con erogazioni e lasciti da parte di privati.

ART. 23.

(Personale).

1. Nell'espletamento delle loro funzioni le federazioni sportive nazionali si avvalgono del personale del Comitato olimpico nazionale italiano, opportunamente distaccato.

CAPO IV.

ENTI NAZIONALI DI PROMOZIONE SPORTIVA.

ART. 24.

(Enti nazionali di promozione sportiva).

1. Sono definiti enti nazionali di promozione sportiva le associazioni che abbiano per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità eminentemente formative e sociali, ancorché esercitate con modalità agonistiche, e che abbiano una presenza organizzata nel territorio nazionale

in almeno quindici regioni, con almeno mille organismi sportivi affiliati, un minimo di centomila iscritti, e svolgano attività polisportiva da almeno quattro anni.

2. Gli enti nazionali di promozione sportiva non possono perseguire fini di lucro.

3. Le norme statutarie degli enti nazionali di promozione sportiva, oltre a prevedere la volontarietà dell'adesione, la facoltà di recesso da parte degli associati, l'elettività delle cariche sociali, devono ispirarsi a principi di democrazia interna.

4. Sono riconosciuti enti nazionali di promozione sportiva le associazioni elencate nella tabella allegata alla presente legge.

5. Ulteriori eventuali riconoscimenti di enti nazionali di promozione sportiva sono operati, sussistendo tutti i requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 con delibera dell'associazione nazionale degli enti nazionali di promozione sportiva di cui all'articolo 25.

6. In entrambi i casi previsti dai commi 4 e 5 il riconoscimento quale ente nazionale di promozione sportiva può essere revocato su motivata delibera dell'associazione nazionale degli enti nazionali di promozione sportiva.

7. Le delibere di riconoscimento e di revoca del riconoscimento stesso, di cui ai commi 5 e 6 sono assoggettate a formale approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 25.

(Coordinamento degli enti nazionali di promozione sportiva).

1. Il coordinamento a livello nazionale degli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti è realizzato attraverso un'associazione degli enti stessi.

ART. 26.

(Finanziamento).

1. Il consiglio nazionale del CONI, contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione dell'ente, è tenuto a stabilire l'ammontare del finanziamento da destinare complessivamente agli enti nazionali di promozione sportiva sulla base delle entrate presunte del CONI e, in ogni caso, in misura non inferiore al 5 per cento degli introiti ad esso derivanti dal concorso pronostici totocalcio.

2. Le somme così disponibili sono attribuite ai singoli enti nazionali di promozione sportiva dal CONI, in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa, all'attività svolta, alla programmazione, alla ricerca ed alla sperimentazione di progetti-pilota rivolta ai soggetti sociali che incontrano maggiori difficoltà nel praticare continuativamente le attività motorie e sportive.

3. Ciascun ente nazionale di promozione sportiva presenta ogni anno al Comitato olimpico nazionale italiano il bilancio di previsione deliberato dall'organo competente con il programma dettagliato dell'attività da svolgere e, alla chiusura di ciascun anno finanziario, il conto consuntivo unitamente alla relazione motivata sull'attività svolta, sulla consistenza organizzativa e sul numero degli associati, nonché alla relazione dell'organo interno di controllo, il cui presidente deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

4. L'ente ha l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema tipo indicato dal CONI cui fornisce tutte le informazioni richieste.

5. Il CONI, qualora dagli atti in proprio possesso accerti irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese comunque non attinenti alle finalità della presente legge, ne revoca il riconoscimento, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 24.

ART. 27.

*(Comitato paritetico CONI -
Enti nazionali di promozione sportiva).*

1. Allo scopo di consentire reciproca informazione e coordinamento su problemi di comune interesse attinenti alla promozione, organizzazione e diffusione dell'attività sportiva è istituito un comitato paritetico fra il Comitato olimpico nazionale italiano e gli enti nazionali di promozione sportiva.

2. Detto comitato è costituito, da tredici rappresentanti del CONI e da un rappresentante per ciascuno dei tredici enti nazionali di promozione sportiva di cui all'elenco allegato alla presente legge.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 28.

(Abrogazione di norme).

1. Tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge sono abrogate.

TABELLA.

ENTI NAZIONALI DI PROMOZIONE SPORTIVA

(con qualifica attribuita dall'articolo 24, comma 4)

- 1) A.C.S.I. Associazione centri sportivi italiani
- 2) A.I.C.S. Associazione italiana cultura e sport
- 3) C.N.S. Fiamma .. Centro nazionale sportivo Fiamma
- 4) C.S.A. In. Centri sportivi aziendali industriali
- 5) C.N.S. Libertas .. Centro nazionale sportivo Libertas
- 6) C.S.E.N. Centro sportivo educativo nazionale
- 7) C.S.I. Centro sportivo italiano
- 8) C.U.S.I. Centro universitario sportivo italiano
- 9) E.N.D.A.S. Ente nazionale democratico di azione sociale
- 10) U.I.S.P. Unione italiana sport popolare
- 11) P.G.S. Polisportive giovanili salesiane
- 12) U.S. ACLI Unione sportiva ACLI
- 13) M.S.P. Movimento sportivo popolare